



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNLE

N. **20** del 22/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE, DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "MIRAMARE". ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi il giorno *ventidue* del mese di *luglio* alle ore 20:40 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Francesca BASTA ed ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	x	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	x	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	x	

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale

Premesso che il Comune di Manfredonia è proprietario dell'impianto sportivo denominato Stadio Comunale "Miramare", sito in Manfredonia alla Via San Giovanni Bosco s.n.

Esso dispone di campo di calcio, spogliatoi e tribune per il pubblico, omologati per il campionato della Serie D del gioco del calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) destinato, in via prioritaria, all'attività agonistica del calcio, ma anche ad altre manifestazioni sportive ed extra sportive di carattere ricreativo e sociale.

L'area comprende le seguenti strutture, di cui all'allegata planimetria:

- INGRESSO PRINCIALE e BIGLIETTERIA;
- SALA STAMPA
- CAMPO, costituito da campo da calcio in erba sintetica
- TRIBUNA CENTRALE dotata di copertura in legno lamellare;
- SPOGLIATOI - LOCALI TECNICI - DEPOSITI ubicati presso la tribuna centrale;
- GRADINATA lato Scuola De Sanctis dotata di porta di ingresso, ringhiere e bagno;
- TRIBUNA lato est lato Viale Miramare dotata di ringhiere, corrimani e telai in ferro;
- SPOGLIATOI, LOCALI TECNICI E DEPOSITI con ingresso su Viale Miramare;
- PARCHEGGIO
- LOCALE DA ADIBIRE A BAR
- SPACCIO per attività commerciale
- PARCHEGGIO INTERNO.

I locali, il campo e l'area circostante il campo, che nel complesso sono denominati Stadio Comunale Miramare sono dotati degli impianti per i servizi di acqua, luce, gas, riscaldamento ed igienico-sanitario.

Atteso che:

- la Giunta comunale con deliberazione n. 146 del 18/07/2017, nell'ambito dei processi di rivisitazione delle spese dell'Ente, ha espresso atto di indirizzo per procedere alla disdetta anticipata, ai sensi dell'art.2 punto 3 della Convenzione sottoscritta in data 09.10.2014 Rep.9437, della concessione e la gestione in uso dell'Impianto Sportivo Comunale "Miramare", che prevedeva un corrispettivo annuo a carico dell'Ente pari a € 120.000;
- con il medesimo atto si è rilevata la necessità di sperimentare, in via temporanea, la gestione diretta dell'impianto innanzi citato;

Considerato che:

- la suddetta modalità gestionale ha prodotto disagi alla funzionalità dell'Impianto, anche in ragione della carenza di personale comunale da adibire a tale attività;
- la gestione diretta presuppone, tra l'altro, la necessità di provvedere costantemente a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire la funzionalità dell'Impianto;

- l'Impianto Sportivo Comunale "Miramare" è diventato, negli anni, un importante punto di riferimento per tutte le associazioni sportive della Città e che questo Ente, mentre da un lato deve garantire la pratica sportiva dei cittadini e preservare, alla stregua dell'interesse pubblico, l'esistenza di una squadra di calcio che, svolgendo lo sport più popolare e conosciuto, assume il valore di veicolo promozionale sul territorio italiano con evidenti ritorni in campo turistico ed economico per la collettività locale, deve anche contenere i propri costi di gestione in particolare quelli relativi alle manutenzioni ordinarie, guardiana, pulizia etc.;

Vista e richiamata la delibera n. 1300 del 14/10/2016 dell'ANAC con la quale è stato chiarito che "gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento dell'attività sportiva. La gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva";

Visto e richiamato l'art. 3 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione consiliare n. 62/1999;

Rilevato che gli artt. 18 e 19 della Legge Regionale n. 33/2016 stabiliscono che gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica ed in coerenza con quanto stabilito dalla L. 289/2002, come risultante dall'intervento del D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2018 ed in coerenza con quanto stabilito dalla L. 289/2002, come risultante dall'intervento del D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2018;

Dato atto che:

- con deliberazione n.9 del 24/07/2019 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
- la MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero, del citato DUP prevede, tra l'altro, di "Realizzare interventi mirati al potenziamento e valorizzazione dell'impianto sportivo "Miramare" e dei servizi annessi, parte integrante del patrimonio dell'Ente, attraverso la concessione a soggetti aventi i requisiti di capacità previsti dalla normativa vigente";

Ritenuto, pertanto, sulla base delle ragioni innanzi riportate, di fornire apposito atto di indirizzo per la concessione, previa indicazione di procedura ad evidenza pubblica, dell'impianto sportivo comunale "Miramare" secondo il Capitolato d'oneri allegato al presente atto sub. lettera A), ad esclusione dei criteri di valutazione, che saranno oggetto di separato provvedimento;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art.42 del Decreto legislativo 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla relativa proposta di deliberazione dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49 - D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Attesa l'opportunità dell'adozione del presente atto come da dispositivo che segue;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni, di cui una per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fornire apposito atto di indirizzo per la concessione, valorizzazione e gestione dell'impianto sportivo comunale "Miramare", previa indizione di procedura ad evidenza pubblica;
2. di approvare il Capitolato d'oneri allegato al presente atto sub. lettera A), ad esclusione dei criteri di valutazione, che saranno oggetto di separato provvedimento;
3. di dare mandato al dirigente ratione materiae a dare attuazione al presente atto di indirizzo anche apportando eventuali integrazioni di dettaglio ove risulti necessario;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 del TUEL.

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE MIRAMARE PER LA VALORIZZAZIONE
E LA GESTIONE**

CVP 92.61.00.00.-0 - CIG

ART. 1. - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente ha per oggetto la concessione per la valorizzazione e la gestione dell'impianto sportivo denominato Stadio Comunale "Miramare", sito in Manfredonia alla Via San Giovanni Bosco s.n.

Esso dispone di campo di calcio, spogliatoi e tribune per il pubblico, omologati per il campionato della Serie D del gioco del calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FGCI) destinato, in via prioritaria, all'attività agonistica del calcio, ma anche ad altre manifestazioni sportive ed extra sportive di carattere ricreativo e sociale.

L'area comprende le seguenti strutture, di cui all'allegata planimetria:

- INGRESSO PRINCIALE e BIGLIETTERIA;
- SALA STAMPA
- CAMPO, costituito da campo da calcio in erba sintetica
- TRIBUNA CENTRALE dotata di copertura in legno lamellare;
- SPOGLIATOI - LOCALI TECNICI - DEPOSITI ubicati presso la tribuna centrale;
- GRADINATA lato Scuola De Sanctis dotata di porta di ingresso, ringhiere e bagno;
- TRIBUNA lato est lato Viale Miramare dotata di ringhiere, corrimani e telai in ferro;
- SPOGLIATOI, LOCALI TECNICI E DEPOSITI con ingresso su Viale Miramare;
- PARCHEGGIO
- LOCALE da adibire a BAR
- SPACCIO per attività commerciale
- PARCHEGGIO INTERNO.

I locali, il campo e l'area circostante il campo, che nel complesso sono denominati Stadio Comunale Miramare sono dotati degli impianti per i servizi di acqua, luce, gas, riscaldamento ed igienico-sanitario.

L'impianto sopra descritto viene affidato in concessione nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova e perfettamente noto al Concessionario, a seguito di sopralluogo obbligatoriamente effettuato dallo stesso per poter partecipare alla gara, di cui al successivo Art. 24 e così come da verbale di consegna che sarà redatto, prima della firma del contratto, dalla Stazione Appaltante.

Qualora, nel corso di vigenza della concessione, l'impianto in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adequamenti, ecc... ad opera del Comune essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune.

All'uopo e fin da ora, il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, pienamente accettando le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La concessione di che trattasi è considerata di interesse pubblico ad ogni effetto e, come tale, non potrà essere sospesa o abbandonata nel corso della durata del contratto, E'consentito il recesso dal contratto da parte del Concessionario, secondo quanto stabilito dal successivo Art. 27.

ART. 2. - FINALITÀ'

La presente Concessione viene affidata allo scopo di:

- favorire lo sviluppo della pratica del calcio, per finalità sportive, sociali e ricreative.
- garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza

- assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema
- garantire una miglior gestione dell'area sportiva relativamente alle esigenze dell'utenza, assicurando la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale;

Il Concessionario dovrà utilizzare e gestire l'impianto secondo le previsioni di cui al presente Capitolato e nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al bando di gara nonché nel rispetto del "Piano di conduzione tecnica" e del "Piano di utilizzo" proposti dal Concessionario stesso, nell'ambito di gara.

ART. 3 - DURATA

La durata della concessione è commisurata al periodo necessario al recupero degli investimenti indicati in sede di offerta dal concessionario, al fine di consentire allo stesso l'ammortamento dell'investimento proposto, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito e, comunque, per un periodo non superiore a 15 anni (quindici).

Il Concessionario, al termine della durata del contratto, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica della concessione, alle stesse condizioni contrattuali, o a condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante, a seguito di richiesta espressa da parte della stessa, fino all'individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto negoziale, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria che non consentano l'utilizzo del campo sportivo per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, la durata della concessione sarà prolungata per un periodo corrispondente a quello di interruzione delle attività.

Al termine della concessione la consegna dell'impianto sportivo avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi a cura del Concessionario, alla presenza di un rappresentante della Stazione Appaltante, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Per motivi di pubblica utilità o emergenza, il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la concessione. Al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale sospensione o revoca.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto sportivo e di tutto quanto ricevuto in concessione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

Pertanto, tutte le opere e le attrezzature sportive e non, acquisite nell'impianto sportivo, al momento della riconsegna da parte del Concessionario al Comune di Manfredonia, diverranno di proprietà del Comune stesso, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni all'impianto sportivo affidati in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

ART. 4 - CANONE ANNUALE

L'affidamento in concessione comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo di concessione pari ad € 3.000,00 (tremila).

Il pagamento del canone dovrà essere eseguito annualmente dal Concessionario, entro il 30 novembre di ogni anno tramite accredito bancario sul conto di Tesoreria del Comune.

Il canone è aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di concessione nella misura del 100% dell'indice Istat rapportato all'indice FOI, senza necessità di preventiva comunicazione da parte del comune.

ART. 5 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO. DA ASSOCIAZIONI TERZE E DA PRIVATI

a) Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto sportivo, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.

b) L'impianto oggetto della concessione dovrà essere utilizzato, prioritariamente, per l'attività sportiva del calcio, che potrà essere svolta, da Società Sportive o Associazioni Sportive dilettantistiche, con squadre in possesso dei requisiti necessari a disputare tutti i Campionati previsti dalla FGCI fino alla Serie D (Lega Nazionale Dilettanti), nonché Campionati dilettantistici, amatoriali e giovanili previsti dagli Enti di Promozione Sportiva.

Il Concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è qui accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per nessun titolo, il Concessionario potrà consentire l'uso dell'impianto a terzi nei casi non previsti dalla presente concessione.

Il Concessionario e chiunque altro sia ammesso a fruire dell'impianto è obbligato ad osservare qualsiasi prescrizione normativa e/o regolamentare in materia, nonché la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi e relative pertinenze, degli arredi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto stesso e suoi accessori e a quant'altro sia di proprietà del Comune.

c) Il Concessionario condivide con il Comune l'obiettivo di favorire, diffondere e promuovere la pratica sportiva di base a sempre maggiori strati della popolazione, senza distinzione alcuna. Pertanto, dovrà garantire a tutti (Società e Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Organismi associativi che perseguono finalità formativa, ricreativa e sociale, nell'ambito dello sport, cittadini e/o gruppi di sportivi, a costituzione spontanea e/o occasionale, praticanti una disciplina sportiva in modo non organizzato e continuo) senza discriminazione alcuna, l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo, il quale, nonostante la concessione ad esso fatto, è e resta, a tutti gli effetti, pubblico.

In particolare, il Concessionario, nello stilare il calendario settimanale degli allenamenti e delle gare delle squadre diverse dalle proprie, è tenuto a dare la precedenza alle esigenze di orario delle squadre di calcio composte in prevalenza da atleti di Manfredonia, di età compresa fra i 6 i 21 anni.

A tal fine il Concessionario è incaricato della redazione e tenuta del calendario annuale di utilizzo dell'impianto.

d) Il Concessionario dovrà programmare la concessione degli spazi e tempi d'uso dell'impianto.

L'uso dell'impianto sportivo a Società aventi sede al di fuori del Comune di Manfredonia è concesso solo quando non pregiudichi i diritti delle Società e dei Cittadini di Manfredonia e, a tal fine, sarà cura del Concessionario, all'atto della programmazione, riservarsi il diritto di disdire la concessione a detti richiedenti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, per cause dovute a sopraggiunte necessità di Società Sportive o cittadini manfredoniani.

e) Detto impianto sportivo potrà essere utilizzato anche per altre attività sportive, oltre che attività sociali, ricreative ed educative, aventi natura commerciale, compatibili con la struttura dell'impianto, previa presentazione ed approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di apposito progetto tecnico contenente ogni sistema di garanzia a tutela del tappeto in erba artificiale.

Per tutte le iniziative, che esulano dalla normale attività sportiva, il Concessionario dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso formale dell'Amministrazione Comunale.

f) Il Concessionario, ai fini della programmazione della concessione degli spazi e tempi d'uso dell'impianto, dovrà attenersi ai seguenti criteri generali:

1. Il campo sarà dedicato alle gare ufficiali, allenamenti e manifestazioni sportive amatoriali: in via prioritaria dalle squadre gestite dal Concessionario, e in subordine delle squadre gestite da altre Società e Associazioni ed utilizzanti l'impianto dietro corresponsione al Concessionario della relativa tariffa d'uso. La priorità, nel fissare i calendari di orario delle gare ufficiali, dovrà essere data alle squadre (direttamente gestite dal Concessionario o "ospitate") iscritte alle relative categorie della F.I.G.C.;

2. Il concessionario dovrà concordare con le Società Sportive e Associazioni che fanno richiesta di utilizzo dei campi, modalità e tempi nella concessione degli stessi. Il Comune di Manfredonia, al fine di valorizzare e tutelare sempre più lo sport giovanile di Manfredonia, è Garante del rispetto della presente norma e vigilerà affinché l'utilizzo dei campi sia conforme a quanto prescrive la presente Concessione;

g) Il Concessionario potrà svolgere direttamente, o concedere l'impianto sportivo a terzi dietro corresponsione di una tariffa d'uso (di cui al successivo Art. 14), attività e manifestazioni extra-sportive, a carattere culturale e/ socio-ricreativo (concerti, mostre, raduni, esposizioni, ecc.), purché compatibili con l'impianto e con le caratteristiche distributive, strutturali/funzionali del medesimo e senza apportare modiche e/o manomissioni anche delle condizioni di fruibilità, nonché a condizione che esse non vadano a costituire impedimento o disagio alcuno al normale e regolare svolgimento delle attività sportive programmate e nel pieno rispetto della salvaguardia a tutela degli arredi, delle attrezzature ed impianti tecnologici concessi.

Il Concessionario non potrà comunque utilizzare l'impianto sportivo per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine del Comune o arrechino nocimento all'impianto stesso.

h) Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora o visiva, la pubblicità commerciale, sia all'interno, che all'esterno degli spazi oggetto della concessione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia.

Il programma completo della pubblicità con indicazione di sponsor, descrizione e misurazione dei supporti visivi e qualsiasi sua modificazione, nonché l'eventuale richiesta di installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (striscioni ecc.) dovranno essere comunicati preventivamente al concessionario comunale del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, per gli adempimenti conseguenti (imposte sulla pubblicità, autorizzazioni, ecc.); nel caso in cui siano necessari provvedimenti autorizzatori, il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le relative incombenze amministrative. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge e dell'apposito Regolamento Comunale. L'eventuale introito di corrispettivi derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari sarà di competenza del Concessionario.

Il Concessionario, quando l'impianto sportivo è utilizzato da altri, consentirà la pubblicità dai medesimi richiesta, nel rispetto della cartellonistica esistente. Gli interessati rispondono in proprio per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

In deroga al successivo Art. 11, è data facoltà al Concessionario di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale e, a tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità e i

requisiti dell'eventuale Sub-Concessionario, per la necessaria autorizzazione. Il Concessionario ed il SubConcessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

I materiali pubblicitari dovranno essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza. Non è consentito al Concessionario ed agli altri eventuali utilizzatori dell'impianto sportivo, di cui al punto precedente, esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica, o pubblicità lesive di principi morali, etnici e religiosi. In ogni caso il Comune potrà, previa richiesta, esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all'immagine del Comune, o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune.

ART. 6 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva l'utilizzo gratuito dello Stadio Comunale per particolari manifestazioni sportive o extrasportive, o per eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali, previo avviso di almeno 15 (quindici giorni). Potranno essere utilizzate 10(dieci) giornate nell'arco dell'anno, fatto salvo il caso di situazioni di emergenza particolari.

Dette giornate non dovranno, in alcun modo, impedire il regolare svolgimento dei calendari già prefissati. In tali giornate il Concessionario dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, la sua appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza. Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dal Comune al Concessionario.

ART. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario dovrà gestire l'impianto sportivo avuto in gestione allo scopo di favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto stesso, utilizzandolo e consentendone un uso corretto e responsabile, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali vigenti ed ogni altra disposizione di legge, applicabile e compatibile con la natura dell'impianto e delle attrezzature ivi presenti.

In particolare, il Concessionario sarà tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano l'impianto sportivo le seguenti principali norme di comportamento:

- a) tenere la massima correttezza e diligenza nell'uso dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi;
- b) indossare tenute, calzature ed indumenti prescritti per ogni singola disciplina sportiva;
- c) limitare strettamente l'ingresso all'impianto, durante lo svolgimento di manifestazioni, alle persone legittimamente autorizzate, a norma, oltre che del certificato di prevenzione incendi e regolamenti CONI, dei rispettivi regolamenti federali e, quindi, allontanare chiunque non osservi dette norme o tenga un comportamento pregiudizievole per il buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge;
- d) richiedere a tutti gli atleti che frequentano l'impianto sportivo idoneo certificato medico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in merito;
- e) fornire la presenza della squadra di emergenza formata per locali di pubblico spettacolo con soggetti abilitati, qualora la manifestazione organizzata dal Concessionario lo preveda obbligatoriamente, secondo le norme vigenti;
- f) richiedere alle diverse associazioni fruitrici dell'impianto sportivo, qualora la manifestazione dalle stesse organizzata lo preveda obbligatoriamente, secondo le norme vigenti, la presenza della squadra di emergenza formata per locali di pubblico spettacolo con soggetti abilitati;

- g) far osservare il divieto di introduzione nell'impianto di automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato;
- h) far osservare il divieto di abbandono nei locali di indumenti ed oggetti personali, né di altro tipo di materiale;
- i) far osservare il divieto di utilizzo dell'impianto al di fuori degli orari autorizzati e per attività diverse da quelle autorizzate;
- j) consentire e agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati dal Comune riterranno di effettuare nell'impianto sportivo concesso in gestione.

Il Concessionario dovrà e potrà utilizzare gli spazi interni ed esterni, esclusivamente secondo le destinazioni e le vocazioni per cui sono stati realizzati. E' vietato utilizzare detti spazi quali depositi o aree di stoccaggio di materiali, attrezzature o arredi che non siano strettamente pertinenti alle attività sportive previste.

Qualora il Concessionario intenda dotarsi di atti di regolamentazione interna per l'attività svolta nell'impianto sportivo avuti in gestione, questi dovranno essere, prima della loro entrata in vigore, comunicati con l'Amministrazione Comunale.

ART. 8. - OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve svolgere la propria attività di gestore/utilizzatore secondo quanto stabilito ai precedenti articoli, sulla base di un **Piano di valorizzazione**", di un di **"Piano di Utilizzo"** e di un **"Piano di Conduzione Tecnica"**, come risultanti dagli atti di gara.

A) Il **"Piano di Valorizzazione"** deve descrivere gli interventi da effettuare per:

- la copertura delle tribune
- la rimozione e lo smaltimento del manto erboso esistente
- il rifacimento del manto erboso in erba sintetica in modo conforme alle prescrizioni previste per la omologazione dello stesso

B) Il **"Piano di Utilizzo"** deve descrivere:

le tipologie dell'utenza, le destinazioni, i calendari e gli orari d'uso dell'impianto sportivo.

C) Il **"Piano di Conduzione Tecnica"** deve descrivere:

- gli incarichi di custodia e guardiania dell'impianto sportivo ed i relativi orari;
- la programmazione e descrizione delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria;
- la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo, finalizzate ad assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza e pulizia degli impianti tecnologici, delle strutture e delle attrezzature oggetto della concessione.

Il Concessionario si obbliga all'esecuzione degli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria** sugli impianti tecnologici, sui beni mobili ed immobili avuti in concessione.

Per manutenzione ordinaria deve intendersi **"l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione ordinaria, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, strutture, locali, arredi, attrezzature, oltre a quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; nonché ogni elemento facente parte integrante dell'impianto sportivo, comprese le aree di pertinenza"**, al fine di conservare in buono stato l'impianto sportivo, mantenendone nel tempo la fruibilità.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le operazioni minime che devono essere garantite sono

le seguenti:

- ✓ imbiancatura e tinteggio di porzioni di strutture murarie;
- ✓ manutenzione annuale, con pulizia, delle grondaie e dei pluviali;
- ✓ mantenimento in perfetta efficienza degli impianti: elettrico, idraulico e di produzione calore mediante controllo pulizia e messa a punto delle apparecchiature, almeno una volta all'anno, con particolare riferimento agli impianti elettrici e di produzione calore (bruciatore, boiler ecc.). Nelle operazioni sono comprese la sostituzione di lampade ed interruttori degli spogliatoi, servizi e Magazzini.
- ✓ manutenzione periodica di porte, infissi e finestre ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciatura periodica di parti in legno o metallo;
- ✓ manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi, delle docce e dei servizi igienici con eventuale sostituzione di singole parti rotte o deteriorate;
- ✓ mantenimento in efficienza di recinzioni, transennamenti, cancelli, ivi compresa la verniciatura periodica degli stessi;
- ✓ mantenimento in perfetta efficienza degli arredi, degli spogliatoi e delle docce, nonché di ogni altra attrezzatura presente nell'impianto;

Per manutenzione straordinaria deve intendersi **"l'insieme degli interventi che riguardano la realizzazione di opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici esistenti e la realizzazione di servizi igienico sanitari e tecnologici, senza alterazione dei volumi o modifiche che comportino la variazione di destinazione d'uso.**

D) Il Concessionario **adotterà le misure necessarie al deposito e custodia degli attrezzi** ed altro materiale specifico di sua proprietà, nonché di quello di altri soggetti fruitori. In ogni caso il Comune non risponde per eventuali ammanchi e furti che dovessero essere lamentati dagli utenti ed ugualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque derivare durante l'utilizzo dell'impianto sportivo.

E) E' a carico del Concessionario il servizio di montaggio e smontaggio pannelli di chiusura strada su viale Miramare, nonché pannelli di occlusione della visibilità, prima e dopo le partite di campionato;

F) Per eventi o manifestazioni che richiedano **l'installazione di determinati impianti od attrezzi non in dotazione** all'impianto sportivo di che trattasi, il Concessionario, per quelle da lui direttamente organizzate, o il responsabile della manifestazione se trattasi di altri soggetti organizzatori, dovrà provvedere a propria cura e spese, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie ed alla loro successiva rimozione. Il montaggio e lo smontaggio di detti impianti ed attrezzature devono essere eseguiti, a norma della vigente legislazione e nel più breve tempo possibile, immediatamente prima ed immediatamente dopo la manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto sportivo per le attività che precedono e quelle che seguono la manifestazione stessa.

G) Il Concessionario dovrà indicare un proprio referente, quale **Responsabile della Concessione** il cui nominativo sarà trasmesso, per iscritto, al Comune, prima della sottoscrizione del contratto di concessione. Detto Responsabile della concessione avrà il compito di raccordarsi con i competenti uffici comunali (Ufficio Sport, Lavori Pubblici, Patrimonio). Ai fini della buona conservazione dell'impianto sportivo, il Concessionario si obbliga inoltre a frasi carico dei **seguenti adempimenti**:

1. sorveglianza e controllo dell'impianto sportivo avuto in gestione, tenuta delle chiavi, apertura, custodia e chiusura durante il periodo di utilizzo dell'impianto stesso;
2. accurata pulizia dei locali, degli arredi, di tutto il materiale e dell'area verde all'interno dell'impianto sportivo, al fine di assicurarne la perfetta funzionalità;
3. verifica della funzionalità, attivazione e disattivazione degli impianti elettrici e di ogni altro impianto tecnologico e di natura tecnica;

4. accensione e spegnimento delle luci, del riscaldamento e delle altre utenze, fornitura dell'acqua calda per le docce;
5. divieto di svolgere nell'impianto sportivo avuto in gestione e nelle relative pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, salvo espresso consenso del Comune in relazione alla particolarità del caso;
6. verifica e controllo delle condizioni di agibilità e sicurezza generale, nonché delle condizioni di fruibilità dell'impianto e pertinenze in gestione;
7. predisposizione e sistemazione delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività;
8. controllo sull'uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell'utenza;
9. aggiornamento costante dell'inventario degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale, esistenti a servizio dell'impianto sportivo;
10. sollecitazione del pronto intervento degli organi competenti in caso di infortuni, incendi, disordini o altre situazioni di emergenza, nonché continua, attenta e sicura sorveglianza sugli utenti dell'impianto sportivo, evitando attività che possano arrecare molestia o danno agli utenti medesimi ed agli estranei;
11. sorveglianza, sotto la propria responsabilità, affinché gli utenti dell'impianto sportivo non subaffidino a terzi l'utilizzazione dello stesso e che non svolgano attività aventi scopo di lucro, ovvero che non siano in possesso dei giusti titoli per l'esercizio;
12. osservanza degli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI;
13. divieto di accesso all'impianto sportivo in gestione alle persone non autorizzate;
14. presentazione annuale, alla fine di ciascun anno di concessione, di una "**Relazione** su tutta l'attività sportiva e non, svolta dal Concessionario e/o da terzi nell'impianto sportivo nella stagione sportiva di riferimento e sulla gestione dell'impianto stesso"
14. rispetto di tutta la normativa vigente in materia di conduzione e gestione degli impianti sportivi, in particolare: D.M. 18.03.96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - D.M. 6.06.2005 "Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
15. obbligo del rispetto del D.Lgs. 159/2011 .

Per quanto riguarda il **servizio di pulizia**, in particolare quello dei locali e servizi annessi agli impianti tecnologici e dei servizi sanitari in uso agli spettatori, esso dovrà essere svolto in orari e con frequenza tale da non ostacolare il normale svolgimento delle diverse attività programmate. Le modalità di svolgimento, con indicazione delle operazioni giornaliere, settimanali, mensili e annuali, dovranno essere descritte nel "Piano di Conduzione Tecnica".

ART. 9. - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario, per tutta la durata della concessione, tutte le spese relative al funzionamento dell'impianto sportivo in concessione (energia elettrica, acqua, riscaldamento, condizionamento, telefono, custode, attrezzature per il verde, tassa rifiuti ecc), delle strutture, degli impianti tecnologici ed arredi, delle aree di pertinenza, ivi comprese quelle relative alle verifiche periodiche del funzionamento degli impianti tecnologici e le verifiche periodiche di legge tese al corretto funzionamento degli impianti medesimi ed alla garanzia di sicurezza per gli utenti, oltre che alla conservazione dei beni avuti in gestione, così come meglio specificato al precedente Art. 8.

Il Concessionario è tenuto a comunicare, in occasione del primo anno termico, il nominativo del "terzo responsabile" dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, come definito ai sensi dell'Art. 1 del DPR 412/93, lett. o) al competente Settore dell'Amministrazione Comunale.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le spese relative al personale addetto alla guardiania, vigilanza, pulizia, funzionamento, sorveglianza e custodia, di cui al successivo Art. 18.

Il Concessionario dovrà provvedere, prima dell'inizio della propria gestione, a sua cura e spese, agli adempimenti burocratici per intestare a suo nome i contatori delle utenze di gas, energia elettrica, acqua e telefono, per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario si obbliga inoltre a mantenere ed a far mantenere gli impianti tecnologici, gli arredi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della gestione, in condizioni di perfetta funzionalità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accedere all'impianto sportivo in qualsiasi momento a mezzo dei propri Uffici Tecnici, senza obbligo di preavviso.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, comprese quelle antincendio e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia di sicurezza ed igiene degli impianti sportivi.

Il Concessionario dovrà garantire:

- ✓ le prescritte autorizzazioni di Polizia, anche nel rispetto di eventuali normative Europee;
- ✓ gli adempimenti su tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione dell'impianto che viene dato in gestione con la presente Concessione;
- ✓ la riconsegna dell'impianto, al termine della Concessione, in perfetto ordine e nello stato in cui fu ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alle vetustà;
- ✓ l'organizzazione del Piano di Sicurezza, previsto dalla legislatura vigente, per la gestione dell'emergenza.

Il Concessionario dovrà, altresì, garantire:

- ✓ l'ingresso gratuito a portatori di handicap ed ai loro accompagnatori in appositi siti all'uopo predisposti dal Concessionario;

ART. 10. - SPESE A CARICO DEL COMUNE

La presente Concessione non comporta alcun onere a carico del Comune di Manfredonia.

ART. 11. - CESSIONE

E' vietato cedere, anche parzialmente, la gestione assunta, pena la comminatoria dell'immediata risoluzione della concessione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune, fatti salvi maggiori danni accertati.

E' escluso dal divieto l'eventuale sub-concessione della pubblicità, così come stabilito dall'art.5, lett. h) del presente Capitolato Speciale d'oneri, l'affidamento a terzi della gestione del Bar- ristoro e dei locali destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché il servizio di pulizia custodia e guardiania.

Il Comune resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi fornitori e terzi in genere. Di tale circostanza dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto che il Concessionario stipulerà in relazione alla gestione.

ART. 12 - SICUREZZA

Il Concessionario è responsabile della gestione della sicurezza e, pertanto, dovrà:

- a) nominare un **Responsabile della Sicurezza** ed un suo sostituto, che dovrà sempre essere presente durante l'esercizio dell'attività, ai sensi del D.M. del 18.03.1996, modificato ed integrato dal Decreto 06.06.2005. Detti nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune. Nel caso in cui il Responsabile non venga nominato, sarà ritenuto Responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del Concessionario. Il Responsabile della sicurezza dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti.

- b) predisporre un **Piano di Sicurezza**, di cui al D.M. 18.03.1996, modificato ed integrato dal Decreto 06.06.2005;
- c) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal Piano della sicurezza e dal presente Capitolato;
- d) mantenere il **Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell'impianto sportivo**, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso dell'impianto sportivo;
- e) limitare l'accesso all'impianto sportivo ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
- f) dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e provvedere alla sua costante manutenzione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013. Dovrà sempre essere presente personale formato e pronto ad intervenire; inoltre il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso dell'impianto sportivo da parte di altre associazioni sportive, il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura; sarà invece obbligo dell'utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all'uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all'utilizzo del defibrillatore sarà a carico del Concessionario durante l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte del Comune e durante qualsiasi altro utilizzo dello Stadio da parte di soggetti terzi, diversi da quelli sopra indicati.
- g) assumersi tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a segnalare senza ritardo al Comune, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l'accesso al pubblico.

ART. 13 - VIGILANZA SULL'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sull'uso dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori.

L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune non implica, in alcun modo, la responsabilità dell'Ente nell'uso dell'impianto sportivo concesso, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario o sugli altri soggetti che, in quanto autorizzati, utilizzeranno l'impianto medesimo.

In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto a vigilare e controllare il corretto uso del medesimo, degli arredi e delle attrezzature.

In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni altro diritto che spetti al Comune, il Concessionario e chiunque altro, a termini del presente atto, sia ammesso a fruire dell'impianto, deve ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dai competenti organi comunali preposti alla vigilanza, al fine di evitare ulteriore o eventuale pregiudizio alle persone ed ai beni comunali.

ART. 14. - TARIFFE D'USO

Il Concessionario, stabilisce annualmente le tariffe d'uso dello Stadio Comunale, d'intesa con l'Amministrazione comunale al fine di garantire l'uso pubblico dello stadio "Miramare" e garantire la funzione sociale ed educativa della pratica sportiva e, comunque, in coerenza con il PEF.

Tutte le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto della concessione saranno riscosse e gestite dal Concessionario, che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

ART. 15. - VALORE STIMATO DELLA DI CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione, per il periodo massimo di vigenza della stessa, calcolato secondo quanto previsto dall'Art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a euro 1.815.000,00 Iva esclusa.

ART. 16 – Elementi di valutazione

L'affidamento della concessione sarà effettuato sulla base della valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta presentata, senza alcun rilievo all'elemento economico del canone da versare, che risulta determinato in misura fissa, salvo quanto eventualmente dovuto a titolo di aggiornamento ISTAT.

ART. 17. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima, per quanto applicabile.

ART. 18. - REQUISITI DEL PERSONALE - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune ed il personale impiegato dal Concessionario.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, il Concessionario potrà avvalersi di lavoro volontario dei propri soci/aderenti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Tutto il personale, sia esso dipendente, incaricato, volontario, dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo alle mansioni assegnate; dovrà inoltre mantenere un comportamento serio e corretto nei confronti dell'utenza. Il Concessionario si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza, su semplice richiesta del Comune.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi. Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 19. - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio della presente concessione, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni

arretrati a persone, cose od animali, tanto del Comune, che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Allo stesso modo, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall'attività o dall'utilizzo da parte di altri soggetti fruitori dell'impianto.

Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arretrati a persone o cose che, a giudizio del Comune, risultassero causati da personale del Concessionario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati. Il Concessionario si vincola a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al Concessionario medesimo.

Il Concessionario, per gli scopi di cui sopra, dovrà provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative: RCT - polizza di responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata, nonché per l'uso dell'impianto sportivo da parte dei terzi fruitori. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.

RCO - polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro.

Il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi danno all'impianto sportivo causato direttamente o da altri soggetti fruitori.

ART. 20. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. Puglia n. 33 del 04/12/2006, e in coerenza con quanto stabilito della L. 289/2002, come risultante dall'intervento del D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 96/18, i seguenti soggetti:

1. Associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art.90 della L.289/2002, e successivi regolamenti attuativi ed Enti di promozione sportiva purché regolarmente costituiti;
2. Federazioni Sportive riconosciute o affiliate a una Federazione sportiva o al CONI, o ad Ente di promozione sportiva;
3. Tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in forma singola o aggregata, ai quali si applicheranno gli artt. 47 e 48 del medesimo decreto legislativo;

Tutti i partecipanti devono, inoltre, attestare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Manfredonia nonché la regolarità in materia di normativa antimafia.

ART. 21. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessione, prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) (laddove previsto dalla natura giuridica del soggetto) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l'oggetto della concessione; inoltre per le società cooperative o consorzi di cooperative Iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.
- b) per le **Società e /o Associazioni sportive** l'iscrizione alla rispettiva Federazione con indicazione del numero di iscrizione, data della prima ed ultima iscrizione, forma giuridica della società, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;
- c) per gli **Enti di Promozione sportiva e le Federazioni sportive** di essere riconosciuti dal CONI, forma giuridica societaria, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Dichiarazione di almeno **due** istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente;

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

- a) Aver gestito, con buon esito ed in assenza di contenzioso, per almeno tre anni (anche non consecutivi) almeno un impianto sportivo adibito al gioco del calcio. La dichiarazione dovrà, in particolare, attestare l'elenco dei servizi prestati con l'indicazione dell'oggetto e delle date.

Nel caso di **RTI/ConSORZI Ordinari/GEIE**, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che la mandataria (capogruppo), o l'impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito), dovrà possederli in misura prevalente rispetto agli altri associati.

Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecniche e professionali, è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 22 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'affidamento in concessione avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i criteri di seguito indicati a ciascuno dei quali è assegnato il seguente punteggio massimo:

1. Progetto gestionale max 30 punti

2. Piano Pluriennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie	max 10 punti
3. Piano di valorizzazione	max 40 punti
4. Piano Economico Finanziario	max 20 punti

La valutazione dell'offerta avverrà secondo i seguenti criteri e sottocriteri che saranno oggetto di separato provvedimento.

Si precisa, tuttavia, che la mancata indicazione, da parte del concorrente, di uno degli elementi di valutazione previsti non comporta l'esclusione dalla selezione, ma determina la non attribuzione del punteggio relativo all'elemento mancante.

La valutazione del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta, discenderà dalla sommatoria di tutti i subpunteggi attribuiti dalla Commissione per ciascun criterio e utilizzando gli elementi prestabiliti.

In caso di parità di punteggio prevarrà l'offerta con il punteggio più alto in relazione agli investimenti. In caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta idonea.

L'offerta proposta in sede di gara costituirà vincolo contrattuale per il soggetto concessionario e il mancato rispetto o la mancata attuazione anche di un solo punto della stessa costituirà elemento sufficiente per la rescissione del contratto.

ART. 23. - GARANZIE

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, presentare una garanzia, denominata garanzia definitiva, in conformità all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
3. la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata, per fatto del Concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Comune o del Concessionario degli stati d'avanzamento nell'esecuzione dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento nell'esecuzione dei servizi o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della ditta per la quale la garanzia è prestata.

ART. 24 - SOPRALLUOGO

E' obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara, l'effettuazione di un sopralluogo, preliminare alla presentazione dell'offerta, dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione, al fine di prendere piena coscienza delle condizioni manutentive degli immobili e valutare le possibili offerte tecniche da proporre in sede di gara. Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, o altra persona munita di idonea documentazione che legittimi la sua posizione (es. delega conferita dal legale rappresentante, statuto, procura speciale o generale), che dovrà essere esibita al funzionario competente.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi non ancora formalmente costituiti, il sopralluogo potrà essere compiuto da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento con il Responsabile Unico del Procedimento, che si avvarrà ove necessario dell'Ufficio Tecnico comunale, fino a dieci giorni prima della scadenza del bando di gara. La data e le modalità del sopralluogo saranno stabilite ad insindacabile giudizio del Comune.

Del sopralluogo, sarà rilasciato un attestato in duplice copia, di cui una sarà consegnata al concorrente. Sono ammessi alla gara i soggetti che abbiano ottenuto il relativo attestato di avvenuto sopralluogo, la cui copia dovrà essere allegata alla documentazione da produrre in sede di offerta.

ART. 25 - PENALITA'

L'inadempienza anche ad una sola delle prescrizioni della presente Concessione o la rilevata negligenza nello svolgimento delle attività affidate produrrà l'applicazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €. 2.500,00 per ciascuna violazione accertata, con particolare rilevanza per la negligenza rispetto ai servizi e all'attenzione che il Concessionario è tenuto ad avere verso la Comunità, in particolare ai giovani che desiderano fare sport e alle società sportive di Manfredonia. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Per il recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal Concessionario, di cui al precedente Art. 23. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza della concessione.

ART. 26. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti del Concessionario. L'Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del c.p.c., qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- ◆ cessazione dell'attività del Concessionario;
- ◆ prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato;
- ◆ chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, del servizio nel suo complesso, senza giustificato motivo;
- ◆ uso dell'impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente Capitolato;
- ◆ ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato;
- ◆ produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale;

- ◆ contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale del Concessionario;
- ◆ conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- ◆ reiterati ritardi nei pagamenti del canone di concessione e delle utenze;
- ◆ inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune o verso l'utenza;
- ◆ applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite d'intesa con il Comune;
- ◆ cessione, anche parzialmente, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente art.11;

In tali casi l'Amministrazione Comunale, mediante lettera inviata con posta certificata, comunicherà al Concessionario la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

E' prevista, da parte del Comune, la possibilità di sospendere temporaneamente i turni di assegnazione, qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni contingenti tecniche.

Il Comune comunicherà la sospensione al Concessionario, con un preavviso di almeno 15 giorni.

La sospensione è pure prevista quando, per cause di forza maggiore, l'impianto non sia temporaneamente agibile.

ART. 27. - RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, in ogni momento dalla presente concessione. Al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.

Il Concessionario avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno dodici mesi. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno sportivo.

Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Concessionario ed il Comune concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale d'Oneri, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Foggia.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione della gestione affidata.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 29 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concessionario, nell'ambito della concessione, agirà, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), come Responsabile del Trattamento dei Dati Personali necessari alla gestione dei servizi di cui all'articolo 1 per conto del Comune di Manfredonia. In tale ruolo, il concessionario si impegna affinché:

1. i dati personali siano trattati esclusivamente ai fini della gestione dei servizi di cui al presente capitolato;
2. i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
3. i dati personali siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;

4. i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
5. i dati personali siano esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere opportunamente e tempestivamente cancellati o rettificati);
6. i dati personali siano conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento della finalità per i quali sono trattati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative;
7. fornisca agli interessati, per conto del Comune di Manfredonia, le informazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del GDPR previo accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali i cui riferimenti sono forniti di seguito;
8. provveda a garantire, per conto del Comune di Manfredonia, i diritti degli interessati di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR previo accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali i cui riferimenti sono forniti di seguito;
9. si attenga alle istruzioni impartite dal Comune di Manfredonia, in qualità di Titolare del Trattamento, anche con riferimento a quelle successivamente comunicate secondo le esigenze che potranno intervenire;
10. adotti misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato;
11. adotti tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR, tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale scopo assicurerà - in particolare e su base permanente - la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi;
12. garantisca, per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali; nell'ipotesi di un'eventuale violazione di dati, darà immediata comunicazione al Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Manfredonia, alla casella PEC francesco.maldera@pec.it, collaborando al fine di adempiere agli obblighi di notificazione alle Autorità competenti e di comunicazione della violazione agli interessati (c.d. Data Breach - ex artt. 33 e 34 del GDPR);
13. predisponga misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento dell'interessato;
14. garantisca l'assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo nonché il rispetto dei divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del Trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti;
15. non utilizzi i dati cui abbia accesso per finalità incompatibili con l'oggetto della presente concessione;
16. predisponga ed aggiorni il Registro dei trattamenti relativamente alle attività contrattualmente stabilite (ex art. 30 GDPR), provvedendo a fornire al Comune di Manfredonia le informazioni e la documentazione eventualmente richieste;
17. comunichi gli eventuali nuovi trattamenti che fosse necessario intraprendere per l'esecuzione delle attività previste dal servizio;
18. garantisca che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa all'incarico, venga progettata nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali (privacy by design) e siano a tal fine previste le più opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano trattati sistematicamente – per impostazione predefinita - in sicurezza ed esclusivamente per le finalità previste del singolo trattamento (privacy by default);
19. stabilisca, per ogni processo di trattamento, la necessità di valutare l'impatto sulla protezione dei dati (DPIA, ex art. 35 GDPR) e, qualora l'esito della DPIA denoti un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, provveda a predisporre le attività di consultazione preventiva ex art. 36 GDPR;
20. affidi a subresponsabili il trattamento di dati personali nell'ambito della concessione solo previa autorizzazione scritta del Comune di Manfredonia;
21. nomini i soggetti autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. L'aggiudicatario eserciterà, a tal fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite siano correttamente eseguite;
22. adotti misure atte a garantire che i propri incaricati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non

divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento delle attività previste dal servizio, anche successivamente al termine del contratto;

23. consenta ai soggetti individuati dal Comune di Manfredonia l'effettuazione delle ispezioni di cui al punto h paragrafo 3 dell'art. 28 del GDPR.

Al termine della concessione, l'aggiudicatario provvederà:

1. a restituire i dati che ha trattato per conto del Comune di Manfredonia, siano essi su supporto analogico o digitale; per quest'ultimo supporto saranno concordati gli specifici formati per la restituzione;
2. a cancellarne definitivamente le copie eventualmente presenti presso le proprie infrastrutture, eccetto quelle per le quali l'ordinamento giuridico vigente prevede un obbligo di conservazione da parte dell'aggiudicatario.

Il Comune di Manfredonia tratterà i dati personali del concessionario (nel caso di persona fisica) o del suo rappresentante legale (nel caso di persona giuridica), e gli altri dati personali che si renderanno necessari durante il periodo di vigenza della concessione esclusivamente per l'esecuzione del contratto stesso (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o per adempiere ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

I predetti dati personali saranno

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio del Comune di Manfredonia;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati fino al quinto anno successivo alla conclusione del contratto fatto salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – garante@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR).

Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare il titolare ai seguenti recapiti:

Comune di Manfredonia – Dirigente 2° Settore – Piazza del Popolo 8 – 71043 – Manfredonia (FG) – PEC: mariasipontina.ciuffreda@comunemanfredonia.legalmail.it

ART. 30 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Il Comune di Manfredonia si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d'Appalto, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.

Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara.

ART. 31-STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario è tenuto a stipulare apposito contratto.

Al momento della stipulazione del contratto il concessionario dovrà presentare, oltre alla documentazione richiesta dal competente ufficio, quietanza di pagamento del canone di concessione relativo alla prima annualità..

ART. 32-SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall' Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 31**

Ufficio Proponente: **2.2 CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA**

Oggetto: **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE, DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO MIRAMARE. ATTO DI INDIRIZZO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (2.2 CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2020

Il Responsabile di Settore
Maria Sipontina Ciuffreda

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Francesca BASTA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Vittorio PISCITELLI

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data **10/08/2020** e dato avviso il 10/08/2020 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Responsabile del Servizio

Al Dirigente del Settore

Al Dirigente di Ragioneria

2. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale 10/08/2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Matteo OGNISSANTI